



Compilazione Cartelle sanitarie di rischio

In applicazione alle nuove normative, in questi giorni i medici competenti stanno procedendo, laddove non fosse già prescritto, alla compilazione delle cartelle sanitarie in osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 81/2008 - Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza.

In questo ambito, i medici competenti o, talvolta direttamente i datori di lavoro, stanno richiedendo ai dipendenti il nominativo del proprio medico di base.

Abbiamo saputo che la Fiom nazionale sta dando indicazione di non fornire i nominativi dei medici di base e comunque di non collaborare se la compilazione delle cartelle sanitarie non avviene secondo alcuni criteri.

A tal proposito precisiamo che:

1. **CONDIVIDIAMO** l'obiettivo che la compilazione delle cartelle sanitarie, così come tutte le altre prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avvenga non solo nel rispetto della legge, ma anche adottando tutte le misure necessarie per fare sul serio "prevenzione";
2. **PER QUESTO RICORDIAMO** che, nelle cartelle sanitarie:
 - devono essere riportati i dati sanitari ed occupazionali del lavoratore, compreso il protocollo di sorveglianza sanitaria, i rischi a cui il lavoratore è esposto ed i dati di esposizione;
 - che alle cartelle vengono allegati gli esiti degli accertamenti diagnostici;
 - che le cartelle possono essere sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
 - che la cartella è affidata non più al Datore di Lavoro ma, bensì, al Medico Competente;
 - che il Medico Competente consegna la cartella al lavoratore (su sua richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro) e la invia all'ISPESL nei casi previsti dalle norme specifiche sui singoli rischi (obbligo previsto per esposizione ad agenti cancerogeni, amianto ed agenti biologici di gruppo 3 e 4);
 - che nella cartella vengono annotati:
i dati anagrafici del lavoratore e il suo codice fiscale; il nome, l'indirizzo, il telefono del suo Medico curante (medico di base), il nome del Datore di Lavoro, il tipo di attività svolta dall'azienda, la sede di lavoro.
In calce alla cartella saranno apposte le firme del Medico Competente e del Datore di Lavoro.
 - L'adozione di un modello di cartella conforme a quello dell'allegato 3A del D. Lgs 81/2008, costituisce un obbligo generalizzato per tutti i tipi di rischi per la salute.
3. **NON CONDIVIDIAMO**, tuttavia, che si diano indicazioni ai lavoratori di non collaborare con il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - in primo luogo, perché il codice civile e le leggi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, prescrivono che il lavoratore **debba collaborare** con il datore di lavoro;
 - poi perché, se la collaborazione serve **a prevenire**, è interesse prioritario del lavoratore che questa ci sia;
 - inoltre, proprio nei casi di datori di lavoro che trascurano le questioni della sicurezza, **dobbiamo pretendere** il corretto adempimento delle norme e non fornire il seppur minimo segno di disattenzione alla sicurezza che ci possa in qualche modo far apparire complici o conniventi;
 - perché per il medico competente e per l'impresa, il rifiuto del dipendente di fornire il nominativo del suo medico di base una volta chiarito che è il dipendente stesso a non fornirlo, non ha alcuna conseguenza pratica;
 - infine, perché il nominativo del medico di base è sui certificati di malattia.

Ufficio Salute e Sicurezza Uilm

Roma, 11 novembre 2008